

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Canapai in Ticino: per il Tribunale federale lo Stato ha “agevolato il passo verso la delinquenza”. Quali conseguenze ne trae il CdS?

Nella sentenza del 15 giugno 2006 sul “caso Zanotta” (cfr anche interrogazione 158.06) Il TF censura duramente l’operato dell’autorità ticinese (Consiglio di Stato, Magistratura e Polizia) sul tema della canapa.

Nella citata sentenza del TF si incontrano infatti le seguenti affermazioni:

Considerazione 3.5:

«Che esistesse un problema "canapa" in Ticino prima dell' operazione in questione è del resto notorio. Il proliferare di un numero così grande di negozi nel giro di alcuni anni non sarebbe immaginabile senza ammettere da parte dello Stato una certa passività nei confronti del fenomeno».

Considerazione 3.6:

*«L'atteggiamento delle autorità cantonali non era del resto caratterizzato da totale passività visto che dal 1999 in poi almeno una quindicina di canapai sono stati comunque chiusi, non senza eco nell'opinione pubblica (v. sentenza impugnata pag. 15). Ciò non toglie però che nella gran parte dei casi si è dovuto attendere il marzo 2003 perché la magistratura intervenisse in maniera sistematica ed efficace. Questo atteggiamento dello stato non ha certo contribuito a fare chiarezza, per cui si può effettivamente parlare di una **parziale inazione statale con tratti disorientanti e contraddittori, che in determinati soggetti può avere contribuito ad agevolare il passo verso la delinquenza** e di conseguenza abbassare l'energia criminale effettivamente investita nel proprio agire. Negando a priori **un influsso dell'inazione statale sul grado di colpevolezza del reo**, l'autorità cantonale ha dunque omesso di considerare una circostanza che per una corretta applicazione dell'art. 63 CP andava perlomeno valutata».*

Considerazione 3.7:

*«**l'accertata inazione dello Stato** non ha minimamente intaccato l'illegalità della condotta in esame, ma ha semplicemente creato un certo disorientamento nella società che **ha facilitato l'incunearsi durevole e diffuso di condotte illecite** che una coerente politica della droga avrebbe invece dovuto bloccare sul nascere».*

* * * * *

Non è intenzione degli scriventi deputati perorare la causa della depenalizzazione della canapa (ipotesi cui siamo contrari). Ciò nulla cambia al fatto che le censure poste dal Tribunale federale alla politica della canapa praticata in Ticino dal 1996 al 2003, quindi per ben 7 anni, per quanto prontamente minimizzate dalle autorità cantonali nelle prese di posizione ufficiali, sono molto gravi e pertanto non possono finire in “dimenticatoio”.

In sostanza, infatti, il TF ha appurato che l’“accertata inazione dello Stato” ha avuto pesanti ripercussioni su persone che pensavano di essere in regola con la legge e che invece oggi si trovano con la fedina penale sporca.

Persone che, convinte della legalità del loro agire, hanno aperto un canapaio dopo essersi informate presso ministero pubblico e autorità cantonali, sono oggi gravate da pesanti condanne penali.

Come se non bastasse, anche servizi statali quali gli Uffici regionali di collocamento si sono comportati come se i canapai costituissero un'attività del tutto lecita. Col risultato che ci sono persone che si trovano oggi con dei decreti d'accusa per essere andate a lavorare là dove le avevano indirizzate gli URC.

A dimostrazione della totale incoerenza dell'agire statale, è perfino accaduto che una persona arrestata per aver gestito un canapaio, quando si è trovata in disoccupazione, si vedesse proporre dal suo collocatore un posto di commessa in un canapaio.

Bisogna inoltre considerare che l'"incoerente politica della droga" è durata per ben sette anni, dal 1996 al 2003.

Ciò significa che per 7 anni la popolazione ticinese ha erroneamente creduto, sulla scorta dell'"accertata inazione dello Stato", che un'attività illegale fosse invece lecita.

Un'intera generazione di giovani - quelli che avevano 11 anni nel 1996 - hanno raggiunto l'età adulta in questa ingannevole convinzione.

La situazione venutasi a creare per 7 lunghi anni, durante i quali in Ticino hanno aperto i battenti circa 70 canapai, appare vistosamente lesiva di uno dei principali compiti dello Stato: quello di garantire i principi costituzionali della certezza del diritto e dell'uguaglianza davanti alla legge.

Ciò comporta una grossa responsabilità politica di chi, a livello istituzionale, ha permesso che si verificassero le situazioni duramente censurate dal Tribunale federale.

L'autorità politica - sono parole del TF - «ha facilitato l'incunarsi durevole e diffuso di condotte illecite che una coerente politica della droga avrebbe invece dovuto combattere sul nascere».

Lo Stato dunque, invece di combattere la delinquenza, è stato motore di criminalità: questo è un fatto grave, che non può restare senza conseguenze.

Si chiede pertanto al Consiglio di Stato:

- 1) È intenzione del CdS trarre le dovute conseguenze politiche dalla citata sentenza del Tribunale federale? Oppure la medesima è già stata "archiviata" in dimenticatoio?
- 2) Il CdS ritiene che i vertici dell'autorità politica e giudiziaria che hanno «facilitato l'incunarsi durevole e diffuso di condotte illecite», diventando così motore di criminalità, possano ancora legittimamente rimanere al proprio posto? Se sì, in base a quali valutazioni?
- 3) Non reputa il CdS particolarmente grave che "l'accertata inazione dello Stato" con "tratti disorientanti e contraddittori", sia durata non 7 settimane o 7 mesi, ma 7 anni?
- 4) Il CdS reputa accettabile, in base a principi cardine del nostro ordinamento costituzionale quali la buona fede e la certezza del diritto, che persone disoccupate, che sono andate a lavorare in un canapaio su indicazione della sezione del lavoro, si ritrovino ora con dei decreti d'accusa? Quante persone si trovano in questa situazione?

UMBERTO MARRA
LORENZO QUADRI